LEGISLATURA II - 1953 -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 274)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1953 (V. Stampato N. 199)

presentato dal Ministro dei Trasporti (MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1953

Modifiche agli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articolo 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457, e con legge 15 luglio 1949, n. 435, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. — «L'indennità di malaria è corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere.

Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in località di malaria grave, la detta indennità è integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.

Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca già l'indennità di malaria».

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Art. 31. « L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:
- a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;
 - b) ad aspettativa per ragioni di salute;
- c) a riposo settimanale e a festività infrasettimanali;
 - d) a congedo ordinario.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennità, quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica ».

Art. 32. — « Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino località mala-

riche, è corrisposta la sola indennità giornaliera di lire 24 di cui all'articolo 30 ».

Art. 2.

Il nuovo trattamento di indennità di malaria risultante dall'articolo 1 decorre dal 1º dicembre 1950.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3, 9 e 12 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953–54.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI